

Pubblicato il 29/11/2024

N. 00352/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2021, proposto da Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Aristide Police, Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torrile, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Mistrali 4; Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del Comune di Torrile – U.O.S. Tributi del 13 luglio 2021, prot. n. 680, ricevuta da Inwit s.p.a. in pari data a mezzo p.e.c. (con messaggio recante

oggetto "Prot.N.0008803/2021 - **CANONE UNICO** PATRIMONIALE 2021_ ANTENNE TELEFONICHE- INWIT S.P.A."), avente a oggetto "*Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Anno 2021*" con la quale è stato comunicato a Inwit s.p.a. "*il dettaglio del canone patrimoniale da versare entro la scadenza indicata, attraverso l'avviso PagoPA allegato*" ed è stato richiesto il pagamento del nuovo canone per l'importo totale di € 16.500,00, di cui € 10.000,00 per le occupazioni di "Via Cabassa", e € 6.500,00 per le occupazioni di "Via Buoizzi", con l'avvertimento per cui "*qualora la S.V. non proceda al pagamento del canone dovuto in oggetto, la concessione di occupazione di suolo decadrà automaticamente come previsto dall'Art. 13 del Regolamento del Comune di Torrile per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 30/04/2021*";

- ove occorrer possa, del richiamato "*avviso PagoPA allegato*";

- di ogni altro atto presupposto, e in particolare: del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" del Comune di Torrile, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30 aprile 2021; nonché, ove occorrer possa, della medesima deliberazione consiliare, in uno con i relativi allegati; della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Torrile n. 29 del 23 aprile 2021, avente a oggetto "*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Determinazione tariffe con decorrenza 1° gennaio 2021*", in uno con i relativi allegati; della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Torrile n. 27 del 23 aprile 2021, avente a oggetto "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021*", in uno con i relativi allegati; della Delibera di Giunta Comunale

del Comune di Torrile n. 33 del 7 maggio 2021, avente a oggetto "*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Conferma tariffe con decorrenza 1° gennaio 2021 e determinazione in merito ai versamenti per l'anno 2021*", in uno con i relativi allegati; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. (di seguito, Inwit) opera nel settore della realizzazione e dell'esercizio di impianti per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica. In tale veste essa è titolare, nel territorio di Torrile, di stazioni radio base funzionali ad assicurare il servizio di telefonia mobile nell'area.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23 aprile 2021 il Comune di Torrile ha adottato il «*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*», destinato a sostituire, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la tassa e il canone per l'occupazione di spazi pubblici; regolamento successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30 aprile 2021.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23 aprile 2021 venivano approvate le “tariffe” a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 7 maggio 2021, venivano confermate le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'anno 2021.

Successivamente, con nota del Comune di Torrile – U.O.S. Tributi prot. n. 680 del 13 luglio 2021, avente a oggetto «*Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Anno 2021*», veniva comunicato a Inwit s.p.a. il «*dettaglio del canone patrimoniale da versare entro la scadenza indicata, attraverso l'avviso PagoPA allegato*», richiedendo il pagamento del nuovo canone per l'importo totale di € 16.500,00, di cui € 10.000,00 per le antenne telefoniche di via Cabassa e € 6.500,00 per le antenne telefoniche di via Buoizzi.

La pretesa comunale è avversata dalla società ricorrente, la quale agisce dinanzi a questo T.A.R. per sentir pronunciare l'annullamento della menzionata determinazione n. 680 del 13 luglio 2021, unitamente a quello del presupposto regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e della relativa tariffa, nonché di altri atti collegati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Torrile, instando per la reiezione del ricorso, denunciando, peraltro, un possibile profilo di parziale inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che nel caso di specie non risulterebbe violato il principio di tendenziale invarianza del gettito.

Alla pubblica udienza del giorno 20 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'impugnativa è affidata a un unico, articolato, capo di motivi in diritto, con cui si deduce “*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 816 e ss., della l. 27*

dicembre 2019, n. 160, degli artt. 49, 86, commi 2 e 3, 89, 90, co. 1, e 93 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, dell'art. 12, co. 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 e s.m.i., dell'art. 82 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27), dell'art. 1-bis, del d.l. 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i., dell'art. 1, co. 1026, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, degli artt. 3.2.a, 42 e 84 della Direttiva n. 2018/1972/UE dell'11 dicembre 2018, dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, anche in relazione agli artt. 3, 10, 23, 41, 42, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità, difetto d'istruttoria, difetto di proporzionalità e disparità di trattamento”.

Inwit s.p.a. lamenta che il Comune di Torrile avrebbe introdotto, per le occupazioni permanenti finalizzate a ospitare impianti tecnologici di radio telecomunicazione, un **canone unico** patrimoniale di gran lunga superiore ai canoni e oneri cui erano assoggettate in precedenza le medesime occupazioni, nonché irragionevolmente maggiore dell'ammontare ricavabile dall'applicazione della tariffa *standard* stabilita dalla legge, e del tutto sproporzionato, sia avuto riguardo ai canoni stabiliti per le altre tipologie di occupazione, sia nell'ambito stesso delle occupazioni per impianti di telecomunicazione, che prevede una tariffa minima e forfettaria pari a 250,00 €/mq, in applicazione di coefficienti moltiplicatori tesi ad aumentare almeno del 833% la tariffa *standard* di legge, senza distinzione per zone e con un canone minimo e forfettario di € 6.500,00 in relazione a tutte le occupazioni di tal genere sino a 26 mq.

Nel dettaglio, la ricorrente sostiene che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 avrebbe inteso introdurre un unico canone per le occupazioni di suolo pubblico (in luogo dei precedenti plurimi oneri), garantendo agli enti locali il

mantenimento di un gettito equivalente a quello incamerato in virtù degli oneri soppressi e, allo stesso tempo, l'assenza di costi aggiuntivi a carico degli operatori.

Precisa che, a mente dell'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che il nuovo **canone unico** patrimoniale è *«disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito mediante la modifica delle tariffe»*.

Sostiene che la possibilità di variare il gettito del canone mediante la modifica delle tariffe, prevista dall'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non implicherebbe il riconoscimento di una libera e indiscriminata facoltà di aumento delle tariffe medesime, ma soccorrerebbe nei soli casi di disallineamento tra il gettito pregresso e quello derivante dall'applicazione della nuova tariffa di base: solo in questi limiti la facoltà di modifica, in assenza di parametri legislativi di riferimento, sarebbe compatibile con gli artt. 23, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

In senso analogo, la previsione di cui all'art. 1, comma 824, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ammetterebbe una maggiorazione del canone unicamente al cospetto della necessità di compensare maggiori oneri, effettivi e dimostrati, derivanti dalle concrete esigenze di manutenzione connesse con le occupazioni.

In definitiva, il nuovo **canone unico** patrimoniale sarebbe ispirato al principio della tendenziale invarianza del gettito, posto a garanzia sia dell'ente locale che del soggetto giuridico gravato dall'onere di corresponsione del canone.

La ricorrente sostiene che una diversa interpretazione delle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, volta a consentire agli enti locali una illimitata potestà di incremento delle tariffe del **canone unico** patrimoniale e

del correlato gettito, si porrebbe in aperto contrasto con l'art. 23 della Costituzione nonché con gli artt. 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Sulla scorta di tali considerazioni, gli atti impugnati sarebbero viziati in primo luogo per avere gravato gli impianti di telefonia mobile di un **canone unico** dalla misura eccedente quella degli oneri previgenti, in contraddizione con le dichiarazioni di principio formulate dallo stesso Comune (nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 27, n. 29 e n. 33 del 2021 e nella deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 2021) oltre che con le disposizioni di legge.

La ricorrente deduce, poi, il difetto di istruttoria da parte del Comune, che avrebbe dovuto procedere al calcolo delle tariffe del nuovo **canone unico** tenendo conto del parametro del pareggiamento del gettito.

Sotto un diverso profilo, la ricorrente lamenta che il Comune non avrebbe tenuto in alcun conto le peculiarità della disciplina speciale dettata dal Decreto Legislativo 29 agosto 2003 n. 259, che qualifica gli impianti di telecomunicazione come opere di pubblica utilità assimilate alle urbanizzazioni primarie, ed esclude che per la loro realizzazione possano imporsi oneri che non siano stabiliti per legge. D'altro canto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, ammettere che ciascun ente locale possa autonomamente determinare il canone di occupazione finirebbe per creare un'illegittima e indebita disparità di trattamento a seconda dell'ambito territoriale, e la conclusione sarebbe confermata dall'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come modificato dall'art. 8 *bis* del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, che, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 93 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259, avrebbe ribadito l'inaammissibilità di oneri o contributi a carico degli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, fatta eccezione per quelli previsti dal secondo comma dello stesso art. 93; né tale assetto normativo sarebbe stato

inciso dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, istitutiva del **canone unico**, la quale non attribuirebbe agli enti locali margini di discrezionalità nella determinazione del canone e, in ogni caso, non potrebbe essere intesa nel senso di ammettere i vistosi incrementi applicati dal Comune di Torrile.

Ad analoghe conclusioni condurrebbe l'esame della disciplina europea, e segnatamente degli articoli 42 e 84 della Direttiva 2018/1972/UE, in virtù dei quali i contributi per l'installazione di impianti di telecomunicazioni debbono essere obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito, e il servizio di connessione *internet* a banda larga deve essere fornito a un prezzo accessibile, rientrando nel servizio universale delle telecomunicazioni e fra i diritti fondamentali dei consumatori dell'Unione.

Ancora, trattandosi di materia sottoposta a riserva assoluta di legge, sarebbe illegittima la scelta del Comune resistente di stabilire con mero atto di Giunta, anziché del Consiglio, le tariffe annue, e, più in generale, l'intera azione comunale sarebbe in contrasto con l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che sottrae ai Comuni l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Sempre in violazione di legge, per i soli impianti di comunicazione elettronica il Comune avrebbe previsto un sensibile aumento del canone dovuto per le ipotesi di c.d. *co-siting* e *sharing*, giacché nessuna norma permetterebbe l'introduzione di simili previsioni, irragionevoli e manifestamente ingiuste in quanto volte a comprimere senza valide ragioni di pubblico interesse la posizione degli occupanti, dando di fatto vita a una duplicazione del canone.

Infine, la ricorrente deduce che – anche a voler ammettere la facoltà dei Comuni di incrementare *ad libitum* l'importo del canone – gli atti impugnati

sarebbero viziati per violazione del principio di retroattività, la cui applicazione ai rapporti già in essere potrebbe ammettersi solo in assenza di conseguenze pregiudizievoli per i destinatari.

In definitiva, in via di estrema sintesi, con il primo ordine di censure la ricorrente contesta gli atti impugnati in quanto, con l'introduzione di un **canone unico** patrimoniale di gran lunga superiore a canoni e oneri cui erano assoggettate in precedenza le medesime occupazioni di suolo pubblico, avrebbero violato il principio di tendenziale invarianza del gettito cristallizzato dall'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 o comunque avrebbero illegittimamente sacrificato la sua posizione.

Con un secondo ordine di censure, la ricorrente prospetta l'applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 1, comma 831 *bis*, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, a mente del quale *«gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003 I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».*

Sostiene che, proprio in ragione dell'evidente interesse pubblico connesso

all'installazione degli impianti di comunicazione elettronica, il Legislatore ha ritenuto opportuno chiarire esplicitamente la misura del relativo canone, così come la sua immodificabilità e piena esaustività.

Specifica che il Regolamento del Comune di Torrile reca una clausola espressa di automatico adeguamento alle norme sopravvenute (art. 45, comma 8), ragion per cui l'art. 831 *bis* citato troverebbe immediata applicazione, con la conseguenza che l'ammontare del canone deve essere parametrato alla somma di € 800,00 per ogni impianto.

Il Comune di Torrile controdeduce obiettando che le tariffe del **canone unico** patrimoniale sarebbero state stabilite nel pieno rispetto del principio di tendenziale invarianza del gettito, sancito dall'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal momento che, nel passaggio tra i rapporti concessori regolati dai relativi contratti di locazione e concessione al **canone unico** patrimoniale, non vi sarebbe stata alcuna variazione economica degli importi dovuti, ragion per cui Inwit s.p.a. sarebbe stata chiamata a corrispondere per l'annualità 2021 lo stesso importo richiesto per le annualità precedenti.

Ritiene, poi, che l'art. 1, comma 831 *bis*, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, non possa essere invocato per il calcolo del canone dovuto per l'annualità 2021, trovando applicazione a far data dal 1° gennaio 2022.

Replica alle censure di incompetenza della Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe sostenendo che, in base all'art. 42, comma 2, lett. f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale avrebbe competenza solo sull'istituzione e sull'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che spetterebbe invece alla Giunta Comunale.

A giudizio del Collegio, il ricorso è in parte inammissibile, con riferimento alla

pluralità di censure tese a dimostrare che gli atti impugnati avrebbero violato il principio di tendenziale invarianza del gettito di cui all'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 o avrebbero comunque illegittimamente provveduto in materia di **canone unico** patrimoniale (come eccepito dalla difesa comunale, secondo cui “... *Tutte le argomentazioni avversarie cadono quindi di fronte alla semplice circostanza, che involge persino lo stesso interesse ad agire della società ricorrente, che l'approvazione del regolamento concernente il Canone Unico patrimoniale e delle relative tariffe non ha in realtà comportato variazione alcuna rispetto all'importo pagato da Inwit in ragione dei precedenti rapporti contrattuali ...*”), e in parte infondato, con riferimento alla pretesa applicabilità alla fattispecie *de qua agitur* dell'art. 1, comma 831 *bis*, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il ricorso è in parte inammissibile, con riferimento alla pluralità di censure tese a dimostrare che gli atti impugnati avrebbero violato il principio di tendenziale invarianza del gettito di cui all'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 o avrebbero comunque illegittimamente provveduto in materia di **canone unico** patrimoniale.

L'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che il nuovo **canone unico** patrimoniale sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che ne sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. La norma enuncia il principio della tendenziale invarianza del gettito, che delimita il potere degli enti di aumentare il canone ponendo un tetto massimo insuperabile (il gettito dell'anno precedente) ed escludendo, pertanto, una violazione dell'art. 23 Cost. attraverso il bilanciamento tra la necessaria predeterminazione statutale della tariffa base, al fine di garantire il rispetto della riserva di legge in materia, e l'esigenza di tutelare l'autonomia finanziaria riconosciuta ai singoli enti

territoriali dagli artt. 117,118 e 119 Cost. (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 5 novembre 2024, n. 1248; Consiglio di Stato, sez. VII, 26 giugno 2024, n. 5632).

Orbene, nel caso di specie il principio della tendenziale invarianza del gettito non risulta essere stato violato, in ragione dell'allineamento delle tariffe applicate alla ricorrente - per effetto del nuovo **canone unico** patrimoniale - ai canoni in precedenza dovuti per l'occupazione delle aree comunali.

La nota del Comune di Torrile – U.O.S. Tributi prot. n. 680 del 13 luglio 2021 impugnata, avente a oggetto «*Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – Anno 2021*», comunica a Inwit s.p.a. il «*dettaglio del canone patrimoniale da versare entro la scadenza indicata, attraverso l'avviso PagoPA allegato*», richiedendo il pagamento del nuovo canone per l'importo totale di € 16.500,00, di cui € 10.000,00 per le antenne telefoniche di via Cabassa e € 6.500,00 per le antenne telefoniche di via Buoizzi.

Per le antenne telefoniche di via Cabassa, il rapporto era precedentemente regolato dal contratto di locazione del 21 novembre 2015, con cui il Comune di Torrile cedeva in locazione all'operatore telefonico Vodafone Omnitel B.V. una porzione di immobile sito in Torrile, via Cabassa, presso il depuratore, «*catastralmente identificato nel Comune di Torrile, Qualità Seminativo, Classe 2, NCT di Torrile Foglio 20 Particella 124 per mq 40 circa*».

L'art. 4 del contratto di locazione prevedeva che «*la porzione di immobile è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (...) e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio"*». L'art. 3 del contratto prevedeva poi che «*il canone di locazione viene pattuito nella misura di*

Euro 9.400 (novemilaquattrocento) annui».

Per le antenne telefoniche di via Buozzi, il rapporto era precedentemente regolato dalla convenzione del 31 dicembre 1998 tra il Comune di Torrile e l'operatore telefonico Omnitel Pronto Italia s.p.a., assegnatario della concessione governativa per la costruzione e gestione di una rete di telefonia radiomobile g.s.m. sul territorio nazionale. Con detta convenzione, il Comune di Torrile concedeva in concessione a Omnitel Pronto Italia s.p.a. *«la porzione di torre dell'acquedotto e di terreno di pertinenza (...) sito in via Buozzi, catastalmente e parzialmente censito al N.C.T. di Torrile ai Fg. 31 mapp. 455- 467».*

L'art. 4 stabiliva che *«il canone concordato è stabilito in £. 12.000.000 (dodicimilioni) + I.V.A. annui».*

Orbene, dalla piana lettura della documentazione in questione emerge come non possa ritenersi sussistente alcuna violazione del principio di tendenziale invarianza del gettito.

Ed infatti, come correttamente osservato dalla difesa comunale, il contratto di locazione per l'immobile di via Cabassa prevedeva un canone di € 9.400,00 annuali, che deve ritenersi allineato a quanto richiesto a titolo di **canone unico** con l'avviso di accertamento impugnato (€ 10.000,00 annui), trattandosi di uno scostamento marginale e comunque giustificabile in ragione dell'indicizzazione Istat della precedente tariffa; il contratto di concessione della porzione di torre dell'acquedotto e del terreno di pertinenza di via Buozzi prevedeva un canone pari a £ 12.000.000 annuali (pari a € 6.197,00), che deve ritenersi allineato a quanto richiesto a titolo di **canone unico** con l'avviso di accertamento impugnato (€ 6.500,00), trattandosi di uno scostamento marginale e comunque giustificabile in ragione dell'indicizzazione Istat della precedente tariffa.

Pertanto, non registrandosi violazione alcuna del principio di invarianza del

gettito di cui all'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e risultando il **canone unico** patrimoniale allineato alle somme in precedenza dovute per l'occupazione delle aree di che trattasi, devono ritenersi inammissibili per difetto di interesse tutte le censure articolate avverso la determinazione n. 680 del 13 luglio 2021 e il presupposto regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e della relativa tariffa.

La società ricorrente, del resto, non ha contestato l'assenza di concreto incremento degli oneri pregressi eccepita dalla difesa dell'Amministrazione comunale, il che evidentemente rivela l'insussistenza dell'interesse alla decisione anche quanto alle altre doglianze in materia di determinazione del **canone unico** patrimoniale, nessuna lesione/pregiudizio in realtà rinvenendosi nella sfera giuridica della ricorrente. Né a diverse conclusioni induce la circostanza che, secondo la ricorrente, non si potrebbe considerare il “... precedente Cosap (omissis) definito in maniera abnorme e in elusione delle agevolazioni di legge ...” e che “... Diversamente opinando, si prenderebbe come parametro di riferimento un indice la cui illegittimità si palesava già evidente al tempo in quanto manifestamente sproporzionata, sicché non può dunque validamente costituire il presupposto alla cui stregua ponderare il nuovo canone unico patrimoniale ...” (così la memoria di replica del 30 ottobre 2024), in quanto nulla è stato comprovato in tal senso, se non con la produzione di una nota di reclamo inviata da Vodafone Italia S.p.A. al Comune di Torrile in data 8 agosto 2019, in sé però non seguita da accertamento giudiziario che valga a conferirvi effetti giuridici nella presente controversia.

Il ricorso è in parte infondato, invece, con riferimento alla pretesa applicazione alla fattispecie *de qua agitur* della disposizione di cui all'art. 1, comma 831 *bis*, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in sede di conversione del Decreto Legge 31 maggio

2021, n. 77, a mente del quale «*gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003 I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*».

La disposizione in questione non è applicabile al caso di specie, per due ordini di ragioni.

In primis, l'art. 1, comma 831 *bis* citato, introducendo il c.d. “canone antenne” unico di importo pari a € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio, è una norma di portata innovativa e, come tale, priva di efficacia retroattiva (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 10 febbraio 2022 n. 145).

In secondo luogo, l'art. 1, comma 831 *bis*, è stato introdotto dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (entrata in vigore il 31 luglio 2021), in sede di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 e prevede che «*il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione*». Quindi, la citata disposizione normativa, in vigore dal 31 luglio 2021, prevedendo l'obbligo di versamento del canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, non può che trovare applicazione dal 1° gennaio 2022.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è in parte inammissibile, con riferimento alla dedotta violazione del principio della tendenziale

invarianza del gettito e alle altre questioni in materia di determinazione del **canone unico** patrimoniale, e in parte infondato, con riferimento all'invocata applicabilità alla fattispecie *de qua agitur* della disposizione di cui all'art. 1, comma 831 *bis*, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La peculiarità delle questioni affrontate consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- lo dichiara in parte inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva;
- lo rigetta in parte per infondatezza, per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Caterina Luperto, Referendario, Estensore

Paola Pozzani, Referendario

L'ESTENSORE
Caterina Luperto

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO

